

N. ____ / ____ REG.PROV.COLL.
N. 01128/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2023, proposto da Giovanna Romano, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianclaudio Puglisi e Gaetano Majolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trapani, non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Pellegrino, Baldassare Cammareri, rappresentati e difesi dall'avvocato Leonardo Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Riccardo Wagner n. 8;

Marzia Patti, rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- in parte qua e nei limiti dell'interesse di parte ricorrente, degli esiti della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di

Trapani del 28-29.05.23, relativamente alle operazioni elettorali svoltesi nelle Sezioni n. 4, 9, 10, 24, 25, 26, 30, 35 e 41;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

nonché per la correzione

del risultato elettorale e del verbale dell'Ufficio Centrale di Trapani contenente l'atto di proclamazione degli eletti del 23.06.2023;

per la conseguente

- proclamazione, in ragione del numero di voti conseguito e della corretta attribuzione dei quozienti per il riparto dei seggi tra i gruppi di liste, dell'odierna ricorrente.

B) Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato presentato da Patti Marzia il 13/09/2023:

- in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente incidentale, degli esiti della consultazione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Trapani del 28-29.05.23, relativamente alle operazioni elettorali svoltesi nelle Sezioni nn. 12, 24, 38, 41, 53 e 67;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

e per la conferma

dell'assegnazione alla lista "I Democratici" di due seggi e della proclamazione dell'elezione alla carica di Consigliere Comunale di Trapani della dottoressa Marzia Patti.

C) Per quanto riguarda il ricorso incidentale condizionato presentato da Pellegrino Giuseppe e Cammareri Baldassare il 13/09/2023:

- dei verbali delle sezioni nn. 12, 38, 41 e 60 e dei verbali dell'ufficio centrale di determinazione della cifra elettorale complessiva e del quorum del 5%.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali condizionati di Marzia Patti, di Giuseppe Pellegrino e di Baldassare Cammareri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art. 130 c.p.a., la sig.ra. Giovanna Romano ha chiesto l'annullamento degli esiti della consultazione per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Trapani svoltasi il 28 e 29 maggio 2023, con particolare riferimento alla propria mancata elezione a consigliere comunale ed alle operazioni elettorali delle Sezioni n. 4, 9, 10, 24, 25, 26, 30, 35 e 41.

In fatto la ricorrente deduce di essere cittadina elettrice, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Trapani, nonché candidata alla carica di consigliere comunale nella circoscrizione di Trapani nella lista n. 13 “Amo Trapani”.

In data 30 maggio 2023, l'Ufficio Centrale Circoscrizionale ha proceduto a compiere le operazioni prescritte T.U. reg. 3/1960 e dalla l.r. 7/1992 e, dopo avere determinato i voti validi riportati dai candidati a Sindaco, in data 31 maggio 2023, ha proclamato quale Sindaco eletto il candidato Giacomo Tranchida, determinando la cifra totale dei voti di lista validi pari a 25.252, con soglia di sbarramento del 5% determinata in 1.263 voti.

In tal modo era esclusa dal riparto dei seggi la lista “I Democratici” con 1.259 voti, mentre risultava ammessa la lista “Trapani al centro” con 1.265 voti.

Ne derivava, tramite l'applicazione del metodo d'Hondt a livello di coalizioni, l'attribuzione di 15 seggi alla coalizione collegata al sindaco eletto Tranchida e 9 seggi alla coalizione collegata al candidato Miceli, di cui 4 seggi alla lista “Amo Trapani”, tra cui l'odierna ricorrente.

Successivamente, perveniva all'ufficio elettorale una memoria della lista “I Democratici” con la quale si chiedeva una rettifica dei dati provenienti dalle sezioni 20 e 30, che l'Ufficio esaminava in via di autotutela.

Avendo riscontrato diverse discrasie nei dati della sezione n. 30, il 21 giugno 2023 l’Ufficio centrale rideterminava il numero totale di voti validi in 25.176, con soglia di sbarramento del 5% a 1.259.

In tal modo era riammessa al riparto dei seggi la lista “I Democratici” con 1.260 voti, e risultava altresì ammessa anche la lista “Trapani al centro” con 1.259 voti.

Ne derivava, tramite l’applicazione del metodo d’Hondt a livello di coalizioni, l’attribuzione di 16 seggi alla coalizione collegata al sindaco eletto Tranchida (di cui 2 alla lista “Trapani al centro” e 2 alla lista “I Democratici”) e 8 seggi alla coalizione collegata al candidato Miceli, di cui 3 seggi alla lista “Amo Trapani”, con conseguente esclusione dell’odierna ricorrente.

In data 22 giugno 2023, l’Ufficio centrale procedeva alla definitiva proclamazione degli eletti nei termini appena indicati.

Seguiva accesso agli atti della Sig.ra Romano, volto ad ottenere copia di tutti gli atti dell’Ufficio centrale nonché dei verbali di sezione detenuti presso l’ufficio elettorale comunale.

Attraverso cinque censure in seno al presente ricorso, la ricorrente lamenta che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale avrebbe risolto in maniera illegittima le discrepanze dei dati rilevate in relazione alla sez. n. 30, in mancanza di dati coerenti e completi univocamente desumibili dai contrastanti verbali e tabelle di scrutinio.

Inoltre, come evidenziato con apposita memoria proposta dalla lista “Fratelli d’Italia” con riferimento alla sezione 26, in essa sarebbero risultate 31 schede sulle su 465 scrutinate. Di queste 29 sarebbero state erroneamente annullate alle liste collegate al candidato sindaco Miceli, nonostante fosse comunque evincibile la volontà dell’elettore.

Dall’esame dei verbali di sezione e dei prospetti dei voti validi e dei voti di lista allegati al verbale dell’Ufficio centrale, inoltre, emergerebbero errori nell’attribuzione dei voti di lista con riferimento alle sezioni 4, 9, 10, 24, 25, 35 e 41.

Tali errori comportano, a suo dire, l’errata mancata attribuzione di maggiori voti di

lista in numero di 57 (saldo tra voti di lista aggiuntivi erroneamente non conteggiati e voti di lista al contrario inseriti indebitamente), a cui si aggiunge l'errata attribuzione di tre voti alla lista “I Democratici”.

Ciò posto, dalla correzione dei dati così come suggerita dalla ricorrente, deriverebbe un totale complessivo dei voti di lista di 25.233, con soglia di sbarramento posta a 1.262, a fronte di 1.257 voti per la lista “I Democratici”, con conseguente esclusione di quest’ultima dal riparto dei seggi, con attribuzione di 15 seggi alle liste collegate al Sindaco eletto Tranchida e 9 seggi alle liste collegate al candidato Miceli, di cui 4 alla lista “Amo Trapani” tra i quali la ricorrente.

Resistono in giudizio i controinteressati Marzia Patti, Giuseppe Pellegrino e Baldassare Cammareri che, oltre a chiedere che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso sotto più profili nonché il rigetto per infondatezza delle censure, hanno proposto due ricorsi incidentali speculari al ricorso principale e condizionati al suo accoglimento.

Tutti i ricorrenti, in ultimo hanno chiesto, in caso di accoglimento delle proprie censure, di ammettersi verificazione sulle tabelle di scrutinio e, in alcuni casi anche sulle schede elettorali, in relazione alle sezioni indicate nei ricorsi.

In vista dell’odierna udienza le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica sostanzialmente reiterando le proprie doglianze; parte ricorrente si è inoltre soffermata sulla c.d. “prova di resistenza” dell’ammissibilità del ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2023, all’esito di ampia discussione orale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Con un primo motivo, la ricorrente principale contesta l’operato dell’Ufficio centrale in sede di riesame delle operazioni elettorali, con particolare riferimento alla sezione n. 30.

Innanzitutto, la sig.ra Romano osserva che, per un mero errore di calcolo, nella

tabella di riepilogo allegata al verbale dell’Ufficio centrale, è riportato quale somma dei voti di lista 448 invece che 458.

Ancora, il numero dei voti esclusivamente attribuiti ai candidati sindaci sarebbe stato conteggiato dall’Ufficio centrale nella misura di 26 invece che 17, dato risultante da verbale del seggio elettorale.

Infine, sarebbe stato attribuito un voto in più alla lista “I Democratici” (17 invece che i 16 da verbale, nonostante un numero di voti di lista complessivo attribuito molto inferiore).

1.1. Il motivo può apparire fondato solo con riferimento alla prima evidente discrepanza riscontrata dalla ricorrente nelle tabelle elaborate dall’Ufficio centrale al termine del riesame disposto in data 21 giugno 2023.

Infatti, risulta *per tabulas* dal “prospetto dei voti di lista validi ottenuti in tutte le sezioni elettorali” che la somma dei voti conseguiti dalle singole liste nella Sezione n. 30 è di 458 preferenze e non 448 come erroneamente riportato dall’Ufficio centrale. Appare quindi trattasi di mero errore di calcolo che però comporterebbe l’aumento di 10 unità del numero complessivo dei voti di lista.

1.2. Vanno invece disattesi gli ulteriori due profili di censura che, oltre ad essere sforniti di adeguata prova, si scontrano con la circostanza che il lavoro di rielaborazione dei dati della sezione n. 30 è frutto di un esame diretto delle tabelle di scrutinio da parte dell’Ufficio centrale: “dall’esame di tali tabelle (ndr di scrutinio) si evince che la somma dei voti validi attribuiti alle liste è pari a 448” (verbale n. 15 dell’Ufficio centrale). Ancora: “l’Ufficio rileva altresì che nel prospetto dei risultati elettorali del Comune relativo alla Sezione n. 30 risultano erroneamente conteggiate n. 26 voti non validi [...] che invece si riferivano ai voti di preferenza espressi ai candidati Sindaci”.

Dunque, a seguito dell’esame delle tabelle di scrutinio, l’Ufficio Centrale ha individuato il numero corretto di voti espressi per le liste e per i candidati Sindaci, con conseguente correzione dei dati contrastanti rinvenuti nei verbali di sezione.

Deve essere condiviso in questa sede l’orientamento giurisprudenziale per cui

l'esatta consistenza del voto può essere sempre ricavata dalle tabelle di scrutinio e che, quindi, all'Ufficio elettorale centrale, al cospetto di verbali di sezione irregolari, deve riconoscersi la titolarità di un ragionevole potere-dovere di emendarne le risultanze alla luce delle tabelle di scrutinio (di recente, Consiglio di Stato, sez. II, 10/02/2022, n. 984 e T.A.R., Firenze, sez. II, 06/10/2022, n. 1128).

2. Deve essere invece dichiarato inammissibile il secondo motivo di gravame, per come correttamente eccepito dai controinteressati, nel quale la ricorrente richiama una memoria proposta dalla lista “Fratelli d’Italia”, con riferimento alla sezione 26, nella quale si legge che in suddetta sezione “*si ha notizia certa dell’annullamento di n. 29 schede al candidato sindaco Miceli alle liste collegate, annullamento non supportato da alcuna ragione; si chiede pertanto in ipotesi di non accoglimento del riconcontrollo generale delle schede nulle, la verifica della sopra citata sezione dove si ha ragionevole certezza dell’errore*”

Sostanzialmente la ricorrente contesta l’annullamento nella sezione n. 26 di 29 voti, non fornendo però un adeguato principio di prova a sostegno dei propri assunti e basando la propria contestazione solo sull’esposto citato, presentato all’Ufficio Centrale dal sig. Salvatore La Pica, delegato della Lista “Fratelli D’Italia”.

La Sezione ha avuto già modo di chiarire in un recente arresto come le dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentati di lista sono prove inammissibili nel giudizio elettorale ove attestino fatti avvenuti in loro presenza ma non immediatamente verbalizzati (cfr. TAR Palermo, sentenza non definitiva n. 914/23).

Nel caso di specie, peraltro, non solo l’esponente non era rappresentante di lista, ma lo stesso non dichiara nemmeno, sotto la propria responsabilità ex art. 48 D.P.R. 445/00, di aver assistito alle operazioni di spoglio.

Discende da ciò l’inammissibilità della censura oltre che per l’assoluta genericità, anche per la sua inconsistenza sostanziale.

3. Con il terzo motivo la sig.ra Romano lamenta che nelle sezioni n. 10 e n. 24 il

numero di voti validi di lista sarebbe superiore di 19 unità rispetto a quello risultante dai verbali dell’Ufficio centrale.

In particolare:

- nella sezione n. 10 “sono stati attribuiti complessivamente 478 voti di lista e 44 voti ai soli candidati sindaci. Erroneamente alla lista “Popolari e autonomisti sono stati assegnati 24 voti di lista, nonostante 38 preferenze a candidati del medesimo genere (Fagone 8 2, Ferrante 16, Fileccia 15, Mortillaro 1, Passalacqua 4). Alla citata lista dovevano pertanto essere attribuiti 38 voti di lista (+14). Erroneamente alla lista “Tranchida il sindaco per Trapani” sono stati assegnati 29 voti lista, di cui 10 senza preferenze, a fronte di 20 preferenze a candidati dello stesso genere (Barbara 13, Genco 7). Alla citata lista dovevano essere pertanto attribuiti 30 voti di lista (+1). Pertanto i voti di lista complessivi sono 493 invece che 478 (+ 15), a fronte di 29 voti ai soli candidati sindaci”;
- nella sezione n. 24 “sono stati attribuiti complessivamente 461 voti di lista e 15 voti ai soli candidati sindaci. Erroneamente alla lista “Trapani con coerenza sviluppo e solidarietà” sono stati assegnati 33 voti di lista, nonostante 40 preferenze a candidati del medesimo genere (Abbruscato 12, Daidone 18, Strongone 9, Virgilio 1). Alla citata lista dovevano pertanto essere attribuiti 40 voti di lista (+7). Pertanto i voti di lista complessivi sono 468 invece che 461 (+7), a fronte di 8 voti ai soli candidati sindaci. Erroneamente alla lista “Amo Trapani” sono stati assegnati 22 voti di lista, nonostante 23 preferenze a candidati del medesimo genere (Guagliana 14, Gambina 3, Mangano 1, Randazzo 1, Ravazza 2, Vassallo 2). Alla citata lista dovevano pertanto essere attribuiti 23 voti di lista (+1).

Pertanto, i voti di lista complessivi sono 298 invece che 294 (+4), a fronte di 11 voti ai soli candidati sindaci”.

3.1. A prescindere da un probabile errore nel conteggio dei voti offerto dalla ricorrente che condurrebbe ad un aumento di 22 voti di lista, invece che di 19 come richiesto dalla stessa, e in disparte la carenza di adeguata prova sulla circostanza

che sia proprio il numero dei voti assegnati alle liste quello errato, l'eventuale accoglimento della censura, per le ragioni che seguiranno, non consentirebbe alla ricorrente di superare la prova di resistenza. Si rinvia al prosieguo per la specificazione della presente asserzione.

4. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente evidenzia come nella sezione n. 41 “*A fronte di 447 voti attribuiti ai candidati sindaco, di cui 12 ai soli candidati a sindaco, senza quindi voti di lista, sono stati erroneamente assegnati ben 460 voti di lista complessivi. Sono stati pertanto attribuiti erroneamente ben 25 voti di lista, di cui 2 alla lista “I democratici” e 1 alla lista “Trapani al centro”*”.

4.1. Come per la precedente censura, se pure fosse accolta la dogliananza nella parte in cui evidenzia una probabile discordanza tra i risultati indicati nel prospetto riepilogativo dei voti di lista redatto dell’Ufficio centrale rispetto al dato rinvenibile nel verbale di sezione, con un saldo negativo di – 25 unità, la stessa non consentirebbe alla ricorrente di superare comunque la prova di resistenza per le ragioni che si seguito saranno esplicitate.

Peraltro, e con particolare riferimento alla richiesta della ricorrente di sottrarre due voti alla lista “I Democratici”, deve evidenziarsi come il ragionamento della sig.ra Romano risulta sfornito di adeguata prova e si scontra, anche in questo caso, con la circostanza, documentata nel verbale n. 5 dell’Ufficio centrale, per cui il calcolo dei voti di lista è frutto di un esame diretto delle tabelle di scrutinio da parte dello stesso Ufficio (cfr. “*nel corso dei lavori, trovando nel verbale delle sezioni n. 41 e n. 67 una diffidenza tra i voti indicati per i candidati e il totale riportato in calce, al fine di procedere all'esatta attribuzione dei voti, si consultano le tabelle di scrutinio dalle quali è stato possibile estrarre il dato corretto*”). Si rinvia ai riferimenti giurisprudenziali già citati nei precedenti punti sul valore probante delle tabelle di scrutinio e sul potere-dovere dell’Ufficio centrale di emendare i verbali sezionali afflitti da errori e discrepanze. *In parte qua*, quindi, il motivo deve essere del tutto disatteso.

5. Analogo ragionamento deve essere svolto con riferimento all'ultima censura con la quale la ricorrente evidenzia delle discordanze tra i verbali sezionali e i prospetti riepilogativi redatti dall'Ufficio centrale all'esito del riesame in autotutela.

In particolare, la ricorrente sostiene che nelle sezioni n. 4, 9, 25 e 35 il numero dei voti di lista sarebbe superiore a quello verbalizzato dall'Ufficio centrale nei propri prospetti. Infatti, la differenza tra il numero dei voti di lista validi espressi anche in favore dei candidati sindaco e il numero di voti espressi solo a favore dei candidati sindaco non corrisponderebbe al numero dei voti di lista.

Dall'eventuale accoglimento della censura deriverebbe un aumento dei voti di lista di 21 unità (2 per la sezione n. 4; 13 per la sezione n. 9; 5 per la sezione n. 25; 1 per la sezione n. 35) che non consentirebbe comunque alla ricorrente di raggiungere il risultato ambito.

6. Ricapitolando, dall'eventuale accoglimento dei motivi ammissibili del ricorso principale deriverebbe un aumento complessivo dei voti di lista di 28 unità (motivo 1, + 10 unità; motivo 3, + 19 unità o meglio + 22 unità; motivo 4, - 25 unità; motivo 5, + 21 unità).

Per cui il nuovo totale dei voti di lista validi salirebbe a 25.204 ($25.176 + 28$) con soglia di sbarramento del 5% che si attesterebbe su 1.260 preferenze, con la conseguenza che rimarrebbe valido il dato utile di 1.260 preferenze della lista “I Democratici”.

Per quanto detto la ricorrente non otterebbe, dall'eventuale accoglimento delle sole censure ammissibili in questa sede, il risultato sperato ai danni degli eletti per la lista “I Democratici”, unica lista nei confronti della quale risultano sviluppate le censure articolate nel ricorso introduttivo e verificata in memoria conclusiva la c.d. “prova di resistenza”, nonché unici candidati eletti cui il ricorso introduttivo è stato notificato.

7. Il ricorso introduttivo va quindi dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza, facendo richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “*nella materia elettorale, il principio della*

prova di resistenza, nel quadro di una corretta composizione tra l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determinerebbe alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 19/07/2021, n. 5428).

L'inammissibilità del gravame principale consente di dichiarare i due ricorsi incidentali condizionati improcedibili per carenza di interesse, laddove i controinteressati conservano, in esito alla reiezione del ricorso principale, il bene della vita e cioè la nomina a Consiglieri comunali del comune di Trapani.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e dichiara improcedibili i ricorsi incidentali condizionati. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controinteressati costituiti nella misura di euro 3.000 (tremila/00) in favore di Marzia Patti e di euro 3.000 (tremila/00), in solido tra loro, a favore di Giuseppe Pellegrino e Baldassare Cammareri, oltre oneri per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Girardi

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO